MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 7

Gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di previsione delle singole amministrazioni dello Stato, nonche' dall'apposito Fondo gravante sul capitolo 6682 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria, finalizzati all'incentivazione della produttivita', previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20% di ciascuno stanziamento. La riassegnazione dei fondi derivante dal comma 1 viene operata con decreti del Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 27 novembre 1994, non più in vigore dal 26 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale-650-1994/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it